

Allegato 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Settore Pesca		
1	È possibile acquistare macchine o attrezzature destinate all'utilizzo in banchina e non a bordo delle unità da pesca?	No. L'art. 3 dell'Avviso pubblico dispone che le imprese possano presentare la domanda di finanziamento per una sola unità produttiva, laddove per «unità produttiva» nel settore della navigazione si intende la nave/imbarcazione. Inoltre, le attività ricadenti nell'ambito dell'Allegato 4, di cui al codice Ateco 2007 03.1, sono esclusivamente quelle di "cattura di fauna" (con esclusione della costruzione e riparazione di navi e imbarcazioni, delle attività di pesca sportiva o praticata per divertimento e di lavorazione del pesce, dei crostacei o dei molluschi sia in caso di lavorazione prevalentemente in strutture a terra che su navi attrezzate esclusivamente a tale scopo) e anche la documentazione richiesta è coerente esclusivamente con interventi di miglioramento del rischio a bordo delle unità da pesca.
2	È possibile richiedere il finanziamento per l'acquisto di più macchine o attrezzature?	Sì. È possibile richiedere più macchine e attrezzature per la medesima Tipologia di intervento e anche selezionare più Tipologie di intervento tra quelle previste per il settore Pesca.
3	Si chiede se per le unità da pesca per le quali non è previsto il certificato di classe questo possa essere sostituito dal certificato di navigabilità in corso di validità.	Relativamente al Certificato di classe l'articolo 2 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 340/1947 recita: <i>"Devono essere classificate da istituti autorizzati a norma del precedente articolo le navi mercantili nazionali:</i> <i>a) destinate al trasporto di passeggeri in navigazione marittima, eccettuate quelle aventi una stazza lorda uguale o inferiore a 25 tonnellate destinate al trasporto di passeggeri in acque tranquille (porti, canali, estuari, lagune, golfi determinati dal Ministero della marina mercantile)</i> <i>b) destinate al trasporto di passeggeri in servizio di navigazione interna;</i> <i>c) destinate a servizi sovvenzionati di navigazione marittima;</i> <i>d) destinate ad un qualsiasi servizio di linea, anche se non riguardante il trasporto di passeggeri;</i> <i>e) destinate al servizio di salvataggio e al rimorchio in alto mare, al di là di 6 miglia dalla costa;</i> <i>f) classificate o che si vogliono classificare presso istituti stranieri;</i> <i>g) destinate a viaggi oltre lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez.</i>

		<p><i>La classificazione è obbligatoria anche per le navi straniere che intendano esercitare in Italia i servizi indicati dalle lettere a), b), c), d)".</i></p> <p><i>L'articolo 5 della legge 616/1962 recita: "Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, che non siano munite di certificato di classe, devono avere un certificato di navigabilità, rilasciato a norma dei regolamenti di applicazione della presente legge. Il certificato di navigabilità è valido per quattro anni e può alla sua scadenza, essere prorogato al massimo per un anno. Esso è rilasciato dall'autorità marittima in base agli accertamenti esperti dall'ente tecnico".</i></p> <p><i>Con riferimento alla durata del certificato di navigabilità per i pescherecci, l'articolo 21, comma 2-bis del DPR 435/1991 recita: "Il certificato di navigabilità per le unità da pesca, ove prescritto, ha validità sessennale con obbligo di visite intermedie triennali da effettuare secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico."</i></p> <p><i>Pertanto, alle condizioni sopra descritte per le unità da pesca il certificato di classe può essere sostituito da quello di navigabilità</i></p>
Settore Fabbricazione di mobili		
4	È possibile richiedere il finanziamento per l'acquisto di più macchine o attrezzature?	Sì. È possibile richiedere più macchine e attrezzature per la medesima Tipologia di intervento e anche selezionare più Tipologie di intervento tra quelle previste per il settore Fabbricazione di mobili.
5	Per le Tipologie di intervento g) ed i) è prevista la possibilità di sostituire macchine. È possibile avere chiarimenti sulle caratteristiche che devono avere le macchine nuove rispetto a quelle da sostituire?	Come specificato nell'Allegato, a meno di situazioni particolari debitamente motivate, le macchine acquistate dovranno essere di analogo tipo rispetto a quelle alienate, laddove per macchine di analogo tipo o tipologia si intendono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate). Inoltre, le macchine nuove dovranno essere in numero non superiore a quelle da sostituire.
6	È possibile acquistare una macchina a fronte dell'alienazione di più macchine di proprietà dell'azienda? Quali sono le regole da osservare?	Sì, in linea generale è possibile acquistare una macchina a fronte dell'alienazione di più macchine. Come specificato nell'Allegato, a meno di situazioni particolari debitamente motivate, la macchina acquistata dovrà essere di analogo tipo rispetto a quelle alienate, laddove per macchine di analogo tipo o tipologia si intendono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate).

		<p>In questo senso, nel caso di specie, non potendosi verificare la similitudine nella denominazione generica della macchina da acquistare rispetto a quelle da sostituire, sarà necessario che la macchina da acquistare presenti le funzioni delle macchine da sostituire.</p> <p>Nel caso in cui la macchina da acquistare possieda ulteriori funzioni non presenti nelle macchine da sostituire, tale situazione dovrà essere debitamente motivata in coerenza con la finalità dell'Avviso pubblico, di "miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti" (art. 1).</p>
7	Nel caso di progetti che prevedono l'introduzione di sistemi automatici di alimentazione integrati in una macchina già di proprietà, quali documenti si dovranno presentare in fase di rendicontazione finale ai fini di comprovare la conformità del progetto alla direttiva macchine?	<p>Nel caso in cui il sistema di alimentazione sia destinato ad essere integrato in una macchina/insieme già di proprietà dell'impresa, in modo tale da costituire/modificare un "insieme" così come definito all'art. 2 comma 2 lettera a) punto 4 del d.lgs. 17/2010, sarà necessario produrre la dichiarazione CE di conformità dell'insieme così come integrato dal sistema di alimentazione. In questo caso, infatti, non è necessaria la presentazione della dichiarazione CE di conformità del solo sistema di alimentazione o l'eventuale dichiarazione di incorporazione, purché si evinca dalla documentazione che il sistema di alimentazione fa parte dell'insieme.</p> <p>Nel caso, invece, in cui il sistema di alimentazione sia destinato ad essere integrato in una macchina/insieme già di proprietà dell'impresa, in modo tale da NON costituire NÉ modificare un "insieme" così come definito all'art. 2 comma 2 lettera a) punto 4 del d.lgs. 17/2010), sarà necessario produrre la dichiarazione CE di conformità del solo sistema di alimentazione.</p>